

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2423**DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(BRASCHI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)**

**E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)**

Modifica all'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni

Seduta del 20 luglio 1956

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, dispone che il concessionario di impianti o servizi di telecomunicazione deve pagare allo Stato un canone annuo nella misura stabilita dal Codice stesso, dal regolamento o dall'atto di concessione.

Ora, in materia di ponti radio privati, il detto Codice postale e delle telecomunicazioni non determina tale misura, mentre il regolamento non è mai stato emanato; di conseguenza, i canoni dovuti vengono di regola stabiliti, nell'atto di concessione, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il Consesso in parola studia e propone la misura dei canoni caso per caso, seguendo dei criteri di massima predeterminati, onde attuare una parità di trattamento fra i vari concessionari a parità di importanza e di destinazione degli impianti. Quando però gli impianti stessi non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma solo ed esclusivamente alla trasmissione au-

tomatica di segnali indicatori di eventi naturali o fasi di lavorazione (misure di precisione, temperatura, livello dell'acqua in serbatoi idrici e simili) o all'azionamento di macchine a distanza, vengono di regola applicati i soli canoni previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 642; ciò perché, in questi casi, sugli impianti privati non si svolge un vero e proprio traffico, che possa incidere negativamente sul volume di quello che si effettua, tassato, tramite gli impianti pubblici.

Lo sviluppo dei ponti radio e l'esperienza di vari anni hanno dimostrato la necessità di disciplinare in via generale e con esplicita norma legislativa i criteri da prendere a base per la determinazione dei canoni di cui si tratta: inoltre, alcune incertezze sorte nell'applicazione dell'articolo 7 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 642, e nel coordinamento dello stesso con le norme del Codice postale e delle telecomunicazioni, consigliano anch'esse di eliminare ogni ragione di dubbio mediante norme chiare.

Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge, il quale integra con non ambigue statuizioni la prescrizione generica dell'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari per lo Stato, bensì aumenti di entrata, consentendo di adeguare i canoni per le concessioni di cui si tratta improntandoli a criteri produttivistici.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati nell'atto di concessione sulla base delle norme e tariffe in vigore per la concessione a privati di circuiti a filo di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tenendo conto dei seguenti elementi:

1°) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni terminali e ripetitrici;

2°) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;

3°) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;

4°) numero delle frequenze assegnate;

5°) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex, duplex, circolare, ecc.);

6°) esistenza o meno, nelle località da collegare, di servizio telefonico pubblico;

7°) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e all'importanza del collegamento;

8°) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.

« I canoni predetti possono essere ridotti del 25 per cento per i ponti radio a sussidio di attività nelle quali l'interesse pubblico richiesto dal successivo articolo 251 sia attinente in modo particolare alla sicurezza delle persone.

« Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione automatica di segnali riferentisi ad eventi naturali o fasi di lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attività del concessionario, il canone è determinato in conformità dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947. n. 642 ».